



ORDINANZA SINDACALE
n. 1102S/2026/12 del 1° luglio 2026

Oggetto: **Divieto** di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica o carta e **divieto** di vendita e possesso di *spray* o dispositivi nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum*, in occasione degli eventi musicali, previsti per i giorni 4, 5, 9, 10 e 11 luglio 2026, presso la ex Base NATO in Napoli.

IL SINDACO

Premesso che

Nelle serate dei giorni 4, 5, 9, 10 e 11 luglio 2026, presso la ex Base NATO in Napoli, si terranno eventi musicali con la partecipazione di artisti di rilievo.

La Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica con nota pervenuta a mezzo *mail* ed acquisita con **PG/2026/711238** dell'1 luglio 2026 ha chiesto, per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di detti eventi, l'adozione di un provvedimento che stabilisca il **divieto** di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica o carta e il **divieto** di vendita e possesso di *spray* o dispositivi nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum*, dalle ore 12.00 e fino a cessate esigenze nelle singole date degli eventi, all'interno della ex Base NATO e nelle aree di seguito indicate: *viale Giochi del Mediterraneo, via G. Cerbone, via Beccadelli, via Lucio Silla, viale dei Campi Flegrei.*

Considerato che

Gli eventi musicali dei giorni 4, 5, 9, 10 e 11 luglio 2026 che si terranno presso la ex Base NATO in Napoli sono destinati a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe alle aree interessate, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande.

Visto

L'art. 50 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

*Il Dirigente del Servizio SUAP
dott.ssa Antonietta Rubino*

Sentito

L'Assessore al Turismo ed Attività Produttive.

ORDINA

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione degli eventi musicali, previsti per i giorni 4, 5, 9, 10 e 11 luglio 2026, presso la ex Base NATO in Napoli:

1. **Il divieto** di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica o carta, oltre che all'interno della ex Base NATO, anche presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate: *viale Giochi del Mediterraneo, via G. Cerbone, via Beccadelli, via Lucio Silla, viale dei Campi Flegrei;*
2. **Il divieto** di vendita e possesso di *spray* o dispositivi nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum*, oltre che all'interno della ex Base NATO, anche nelle aree di seguito indicate: *viale Giochi del Mediterraneo, via G. Cerbone, via Beccadelli, via Lucio Silla, viale dei Campi Flegrei,*

dalle ore 12.00 e fino a cessate esigenze nelle singole date degli eventi.

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi

dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata in Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Ing. Gaetano Manfredi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

Ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), si rappresenta che l'Ordinanza Sindacale di cui all'oggetto non contiene dati personali.